

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><b>Allegato 1 istruzioni operative n.38</b></p> <p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 1 di 10</p> <p>Allegato 1</p>
---	--	---------------------------------------

## Passaggi aziendali zootecnia – Campagna 2020 e successive

### Sommario

1. Ambito di applicazione.....	2
2. Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia.....	2
3. Gestione dei premi zootecnici in caso di passaggi aziendali .....	3
4. Adesioni continuative tra due Consorzi di etichettatura .....	7
5. Premio macellazione (315-316-317-318-319).....	7
6. Allegati .....	8

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><b>Allegato 1 istruzioni operative n.38</b></p> <p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 2 di 10</p> <p><b>Allegato 1</b></p>
---	--	--

### **1. Ambito di applicazione**

La seguente procedura si applica nell'ambito dei premi accoppiati art. 52 del Regolamento (UE) 1307/2013.

### **2. Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia**

Si riporta in breve l'elenco dei premi desumibili dalla normativa di riferimento:

<b>AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECCIA</b>	<b>Codice Intervento</b>	<b>Intervento/PREMIO</b>
Settore zootecnia bovina da latte	310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)
Settore zootecnia bovina da latte	311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4)
Settore zootecnia bovina da latte	312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7)
Settore zootecnia bovina da carne	313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1)
Settore zootecnia bovina da carne	314	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21, COMMA 3)
Settore zootecnia bovina da carne	322	VACCHE NUTRICI <b>NON</b> ISCRITTE NEI LIBRI GENEALOGICI O NEL REGISTRO ANAGRAFICO E APPARTENENTI AD ALLEVAMENTI NON ISCRITTI NELLA BDN COME ALLEVAMENTI DA LATTE (ART. 21, COMMA 5).
Bovini macellati	315	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 4)
Bovini macellati	316	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5)
Bovini macellati	317	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21, COMMA 5)
Bovini macellati	318	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21, COMMA 5)
Bovini macellati	319	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21, COMMA 5)

<b>arpea.</b>  Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura  	<b>Allegato 1 istruzioni operative n.38</b>  Area Valutazione tecnica e controlli  <b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b>	Pag. 3 di 10  Allegato 1
---	--	--------------------------------

Settore zootecnia ovi-caprina:	320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2)
Settore zootecnia ovi-caprina:	321	CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6)

### **3. Gestione dei premi zootecnici in caso di passaggi aziendali**

*Nel presente paragrafo vengono definite le modalità di corresponsione dei premi zootecnici nei casi di cessione aziendale (successione, conferimento d'azienda, successione anticipata, fusione, cessione di ramo aziendale). Le fatture di vendita non possono sostituire un atto di cessione aziendale e comunque non possono essere esaustive per quanto riguarda l'effettiva cessione dell'intera unità di produzione. Pertanto il beneficiario che acquista l'azienda per mezzo di fatture di acquisto dei capi ma senza un contratto di cessione registrato non può vedersi riconoscere l'eventuale premio maturato dal cedente.*

*La continuità aziendale viene riconosciuta se vi è continuità temporale, accertata tramite i dati inseriti nella Banca Dati Nazionale tra la chiusura della stalla in capo al cedente e l'apertura della stessa in capo al cessionario. Viene verificato che la chiusura della vecchia stalla e l'apertura della nuova stalla siano avvenute nello stesso periodo, in modo coerente anche con gli atti del passaggio e compatibilmente con le esigenze aziendali.*

*Il beneficiario o il CAA mandatario dovranno presentare la domanda di "passaggio aziendale o "cambio beneficiario" su Demetra nei termini indicati dalla normativa o da precise Istruzioni Operative di Arpea.*

*Non verranno istruite istanze presentate via pec.*

*Vengono individuati essenzialmente i seguenti casi esemplificati qui di seguito:*

**CASO 1** *Caso in cui NON è stata effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) e il cessionario ha presentato domanda*

#### **[DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI CAPI A PREMIO DAL 1 GENNAIO ALLA DATA DI APERTURA DELLA STALLA]**


*Nell'ipotesi in cui il soggetto cedente abbia cessato l'attività nel corso della campagna, ma prima della scadenza della presentazione della domanda unica di pagamento e che, pertanto, la domanda venga presentata esclusivamente dal cessionario, ARPEA procede a riconoscere a quest'ultimo tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen– 31 dic dell'anno campagna.*

*Per quanto concerne il premio macellazione, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando anche il periodo di permanenza dei capi nella medesima stalla del soggetto cedente.*

#### **Esempio 1**

*Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 04/03/2018. (soggetto cedente)*

*Signor Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 04/03/2018 e presenta domanda unica 2018. (soggetto cessionario)*

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><b>Allegato 1 istruzioni operative n.38</b></p> <p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 4 di 10</p> <p>Allegato 1</p>
---	--	---------------------------------------

Al Signor Verdi vengono riconosciuti i capi del Sign Rossi, oltre che ai propri.

Ai capi macellati vengono riconosciuti i sei mesi o dodici mesi (premio 316) di detenzione minima se vi è continuità aziendale.

**L'istanza da presentare su Demetra è la seguente:**

**"Riconoscimento capi caso 1 ( di cui alle Istruzioni Operative 38).**

**CASO 2 Caso in cui NON è stata effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) e il cedente ha presentato domanda.**

**[RICONOSCIMENTO DEI CAPI IN CASO DI CHIUSURA STALLA NELL'ANNO CAMPAGNA PRECEDENTE ALLA DOMANDA IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE DI CAMBIO BENEFICIARIO]**

*Nell'ipotesi in cui la domanda unica sia stata presentata esclusivamente dal soggetto cedente e che questi, nel medesimo anno ma successivamente la presentazione della domanda unica di pagamento, abbia cessato la propria attività, ARPEA procede a riconoscere al soggetto cedente tutti i capi che rispondono ai requisiti di ammissibilità a partire dal 1 gen sino al momento di chiusura della stalla.*

*Nessun capo che raggiunga i requisiti di ammissibilità nel periodo compreso fra la data di chiusura della stalla e il 31 dicembre dell'anno di campagna può essere riconosciuto ne' al soggetto cedente, ne' al cessionario. Il riconoscimento è negato al soggetto cedente in quanto non più titolare della stalla (e non esercitante attività agricola) e al soggetto cessionario in quanto non titolare di domanda unica per l'anno in corso.*

#### **Esempio 2**

*Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 01/09/2018 e ha presentato domanda unica 2018.*

*Sign. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/09/2018.*


*Al Signor Rossi vengono riconosciuti i propri capi dal 01/01 al 01/09. Se avesse presentato una comunicazione di cambio beneficiario avrebbe diretto a tutti i capi dal 1/01 al 31/12 dell'anno campagna.*

**L'istanza da presentare su Demetra è la seguente:**

**"Riconoscimento capi caso2 ( di cui alle Istruzioni Operative 38).**

#### **Premio macellazione**

*Per la campagna 2019 il Sign. Verdi può presentare istanza caso 2, presentando la documentazione giustificativa del passaggio aziendale avvenuto nel 2018 pur non avendo fatto nella campagna 2018 la comunicazione cambio beneficiario, per vedersi riconosciuti i capi sul premio macellazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019. In assenza dell'istanza i capi scaricati da BDN E PAGABILI sul premio macellazione saranno quelli macellati dal 01/03/2019.*

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><b>Allegato 1 istruzioni operative n.38</b></p> <p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 5 di 10</p> <p>Allegato 1</p>
---	--	---------------------------------------

*Nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario abbia presentato domanda unica di pagamento nell'anno campagna successivo al passaggio aziendale, richiedendo il premio macellazione sulla medesima stalla condotta in precedenza dal cedente, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando retroattivamente i mesi di permanenza del capo nella stalla antecedenti al 1 gen dell'anno campagna successivo al passaggio aziendale.*

### **Esempio 3**

*Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 31/12/2017.*

*Sign. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/01/2018 e presenta domanda unica 2018.*

*Al Signor Verdi, **solo se presenta istanza di riesame caso 2 per la campagna 2018**, vengono riconosciuti i propri capi dal 01/01/2018 al 31/12/2018.*

*Per quanto riguarda il premio macellazione viene riconosciuto il periodo minimo di detenzione dei 6 o 12 mesi sommando i periodi di detenzione dei capi presso il Signor Rossi e il Signor Verdi.*

**CASO 3 Caso in cui è stata effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali).**

### **[COMUNICAZIONE DI CAMBIO BENEFICIARIO]**

*Nell'ipotesi in cui la domanda unica sia stata presentata esclusivamente dal soggetto cedente e che questi, nel medesimo anno ma successivamente la presentazione della domanda unica di pagamento, abbia cessato la propria attività ma sia stata presentata comunicazione, entro i termini definiti, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali), ARPEA procede a riconoscere tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen– 31 dic dell'anno campagna.*

*Per quanto concerne il premio macellazione, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando anche il periodo di permanenza dei capi nella medesima stalla del soggetto cedente.*

### **Esempio 4**

*Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 01/09/2018 e ha presentato domanda unica 2018 e, in seguito, la comunicazione di cambio beneficiari in favore del Sign. Verdi.*


*Sign. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/09/2018.*

*Al Signor Verdi vengono riconosciuti i propri capi dal 01/01/2018 al 31/12/2018.*

**L'istanza da presentare su Demetra sono le seguenti:**

**Comunicazione cambio beneficiario "cessione dell'azienda Art. 8 del Reg UE 2014/809**

**(in caso di cessione totale dell'azienda)**

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><b>Allegato 1 istruzioni operative n.38</b></p> <p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 6 di 10</p> <p>Allegato 1</p>
---	--	---------------------------------------

**Comunicazione cambio beneficiario “decesso del titolare Art. 4 del Reg UE 2014/640**

*(in caso di decesso del titolare).*

**Per l’istruttoria dei casi definiti sopra (caso 1-2-3) è necessario che il beneficiario o il CAA mandatario rispetti la seguente procedura.**

L’istanza viene presentata dal beneficiario che prende il premio:

nel caso 1 : è il beneficiario che ha presentato domanda unica, cessionario dei capi.

nel caso 3 : è il nuovo beneficiario subentrante.

**Per la richiesta il caa deve effettuare domanda su Demetra (<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/966-demetra-domanda-unica-di-pagamento-2-0-procedimenti>) compilare tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria.**

L’assenza della documentazione giustificativa determinerà la non ammissibilità del premio a cui la documentazione si riferiva.

La documentazione da allegare, oltre quella specifica relativa al passaggio aziendale (atto di cessione, vendita etc) richiesta dal sistema riguarda anche:

- I cedolini del latte, nel caso l’azienda voglia vedersi riconosciuto il premio latte. I cedolini da allegare sono relativi all’intero anno campagna (quindi sia intestati al cedente sia intestati al cessionario).
- Nel caso in cui l’azienda rinunci o non abbia diritto al premio latte deve comunque allegare una dichiarazione dove esplicita la rinuncia.

Nel caso in cui, il beneficiario abbia richiesto il ricongiungimento dei capi sul premio 318, il sistema richiede i dati del Consorzio di adesione. Nel caso in cui l’azienda non li richieda deve indicare nell’apposita casella “Consorzio del cessionario beneficiario subentrante”, la dichiarazione “Nessun consorzio”.

**Nota bene: capi macellati**


Nel caso del premio macellazione (315-316-317-318-319) il metodo BDN estrae i capi che sono stati detenuti nella stalla del beneficiario almeno 6 mesi per il premio 315-317-318-319 e almeno 12 mesi per il premio 316.

Se la stalla è passata al cessionario il 01/01, i capi ammissibili estratti da BDN, ad esempio sul 315, saranno i macellati dopo il 01/07. Se la stalla è stata è passata al cessionario dal 01/02 i capi ammissibili estratti da BDN, ad esempio sul 315, saranno i macellati dopo il 01/08 e così via.

**Pertanto, se la stalla è stata aperta nell’anno di campagna, è indispensabile presentare istanza di passaggio aziendale affinché possano essere pagati i capi sul cessionario, ancorché il passaggio sia stato fatto nell’anno di presentazione della domanda unica, in modo da mettere in condizione l’Amministrazione di poter effettuare l’istruttoria.**

**Nota 2:** Se l’istanza riguarda il CASO 3, l’Ufficio Zootecnia può avvalersi della documentazione già inviata all’Ufficio competente per l’istruttoria delle “Comunicazioni cambio beneficiario” ai sensi dell’art 4 reg. 640-2014 e art. 8 reg. 809-2014. Tuttavia, è preferibile che il beneficiario, anche attraverso il CAA, invii il Modello “Richiesta istanza passaggio aziendale”.

**Nel caso in cui il beneficiario voglia vedersi riconosciuti i capi sia del cedente che del cessionario del passaggio aziendale e la casistica sia ascrivibile al CASO 3, i termini di presentazione della “Comunicazione cambio beneficiario”, ai sensi dell’art 4 reg. 640-2014 e art. 8 reg. 809-2014, sono anticipati rispetto alla data stabilita dalla Circolare di Presentazione della domanda unica (9 giugno dell’anno successivo all’anno campagna) e coincidono con i termini di presentazione dell’istanza “Passaggio aziendale” di cui alla presente procedura.**

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><b>Allegato 1 istruzioni operative n.38</b></p> <p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 7 di 10</p> <p>Allegato 1</p>
---	--	---------------------------------------

#### **Calcolo del premio**

Al termine dell'istruttoria i capi ricongiunti saranno soggetti ai controlli di ammissibilità massivi (es: capi doppi, calcolo delle 3 UBA minime, rispetto dei tempistiche di registrazione), i quali potranno determinare un esito aziendale negativo che compromette l'ammissibilità dei capi desunti dalla BDN sia del cedente sia del cessionario. Il beneficiario si assume la responsabilità di tale esito nel momento in cui fa richieste di istanza di ricongiungimento dei capi.

#### **4. Adesioni continuative tra due Consorzi di etichettatura**

##### **Premio Macellazione – etichettatura (premio 318).**

Nel caso in cui un beneficiario, nel corso dell'anno relativamente al quale richiede il premio, decida di modificare la propria adesione passando da un Consorzio di etichettatura ad un altro in modo consecutivo (ad esempio cessazione dal consorzio "x" in data 1 marzo e adesione al nuovo consorzio "y" in data 2 marzo), dal momento che nulla è specificato al riguardo nel DM 6513 del 18/11/2014 e dal momento che in tal modo intende procedere Agea Coordinamento, si stabilisce tale regola:

Se l'adesione a due consorzi è continuativa, i capi macellati durante i sei mesi successivi alla data di iscrizione al secondo consorzio, si ritengono eleggibili a premio 318.

Il requisito dei sei mesi si ritiene rispettato anche se per una parte il beneficiario ha aderito ad un consorzio e per la seconda parte ad un altro; questo in quanto entrambi i disciplinari che dovranno essere rispettati dal beneficiario hanno dei requisiti minimi previsti dal DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Attuazione Regolamento Omnibus - Pagamenti diretti - Pubblicato nella GURI n. 165 del 18 luglio 2018.

#### **5. Premio macellazione (315-316-317-318-319)**

Il premio macellazione viene **prioritariamente pagato al detentore dell'allevamento** e in assenza della richiesta a premio del detentore viene pagato al proprietario dell'allevamento.

Il detentore può tuttavia rinunciare al premio in favore del proprietario.

Ogni CAA regionale/nazionale del detentore che rinuncia al premio macellazione, deve fare pervenire via mail inviata all'Ufficio preposto un unico file excell riportante le seguenti informazioni:

- cuaa detentore rinunciatario
- denominazione detentore rinunciatario
- codice azienda zootecnica
- **soltanto nel caso in cui non si tratti della totalità della stalla: elenco dei capi (con dettaglio del marchi auricolari) oggetto della rinuncia.**
- cuaa proprietario a cui verrà pagato il premio
- denominazione proprietario a cui verrà pagato il premio

<p><b>arpea.</b></p> <p>Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura</p> 	<p><b>Allegato 1 istruzioni operative n.38</b></p> <p>Area Valutazione tecnica e controlli</p> <p><b>Ufficio FEAGA</b> <b>Premi accoppiati</b></p>	<p>Pag. 8 di 10</p> <p>Allegato 1</p>
---	--	---------------------------------------

Inoltre, è necessario che le stesse informazioni del file excel vengano rese in formato pdf e inviate via pec al seguente indirizzo Arpea: protocollo@cert.arpea.piemonte.it

con:

**OGGETTO: RINUNCIA PREMIO MACELLAZIONE IN FAVORE DEL PROPRIETARIO: CUA\_\_\_\_\_**

Il file pdf riepilogativo dovrà essere accompagnato da **“dichiarazione di rinuncia” opportunamente compilata (Allegato A) dal beneficiario detentore della stalla**, resa sotto forma di atto notorio con allegata la carta di identità del dichiarante.

La dichiarazione di rinuncia del detentore deve essere presentata obbligatoriamente in quando l'indicazione sul file excell della rinuncia non ha alcuna validità e non verrà presa in carico dall'Ufficio competente se la dichiarazione di rinuncia non è stata consegnata nei termini previsti.

#### **6. Allegati**

Allegato A “Dichiarazione di rinuncia”



**Allegato A - Dichiarazione di rinuncia**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

(cognome)

(nome)

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.)

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

titolare dell'azienda \_\_\_\_\_  
(denominazione azienda)

CUAA \_\_\_\_\_  
(cuaa)

Detentore della stalla \_\_\_\_\_  
(indicare codice stalla)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

**DICHIARA**

In qualità di detentore della stalla \_\_\_\_\_ (inserire codice stalla), di voler rinunciare al premio "Macellazione" art.52 del Regolamento 1307/2013 (interventi 315-316-317-318-319) richiesto in domanda unica campagna \_\_\_\_\_ (inserire anno campagna ) sul codice stalla \_\_\_\_\_ (inserire codice stalla), in favore dell'azienda proprietaria \_\_\_\_\_ (denominazione azienda), CUAА \_\_\_\_\_ (inserire il CUAА dell'azienda).

Che i capi oggetto della rinuncia del premio sono i seguenti:

\_\_\_\_\_

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

\_\_\_\_\_

(luogo e data)

Il/la dichiarante \_\_\_\_\_

(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata.

**Allegare copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.**

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il dichiarante sarà denunciato all'Autorità giudiziaria.

**Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) e, in particolare, che:**

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea. Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti - Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione; Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione; Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo [dpo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:dpo@cert.arpea.piemonte.it);
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it). Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Data, \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_